

# **CAPO V - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

## **Art. 28 I Servizi**

- 1) Il Consiglio Comunale individua i servizi pubblici e, per l'impianto e la gestione degli stessi, si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.
- 2) Il Consiglio Comunale individua i soggetti, determinando le istituzioni e le forme di gestione e di partecipazione, nei modi previsti dalla legge, privilegiando l'associazione e la cooperazione con altri enti territoriali adoperando la scelta sulla base di valutazioni comparative ispirate ai criteri di efficienza, efficacia e produttività.
- 3) La gestione dei servizi pubblici di base, così come saranno individuati dal Regolamento sul Decentramento Amministrativo, è assegnata ai Consigli di Circoscrizione in base alla competenza territoriale.

## **Art. 29 Le Istituzioni**

- 1) I servizi aventi per oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti mediante Istituzioni che sono organismi strumentali del Comune.
- 2) l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da appositi Regolamenti.
- 3) La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento.
- 4) Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; provvede alle coperture degli eventuali costi sociali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
- 5) Gli Organi delle istituzioni sono: il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.
- 6) I Consigli di Amministrazione, nominati dal Sindaco, durano in carica, sino alla fine della legislatura e si rinnovano ad ogni scadenza del mandato del Consiglio Comunale.
- 7) Il Presidente, nominato dal Sindaco ha la rappresentanza della Istituzione.
- 8) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita la sua funzione anche nei confronti delle istituzioni.
- 9) I Regolamenti delle Istituzioni stabiliscono la composizione del Consiglio di Amministrazione, le funzioni attribuite agli Organi, l'organizzazione interna dell'istituzione e le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri d'indirizzo, vigilanza e controllo e verifica i risultati della gestione.

## **Art. 30 Le Aziende Speciali**

- 1) I servizi aventi per oggetto attività a contenuto rilevanza economico imprenditoriale possono essere gestiti a mezzo di Azienda Speciale.

- 2) Le Aziende Speciali sono Enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 3) L'ordinamento ed il funzionamento della Azienda Speciale sono disciplinati dallo Statuto e dal regolamento aziendale nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto.
- 4) Sono organi dell'Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore cui compete la responsabilità gestionale.
- 5) Il Presidente ed i componenti il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco.
- 6) Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
- 7) Lo Statuto delle Aziende Speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e di certificazione del bilancio.

#### **Art. 31 Le Gestioni in economia**

- 1) Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
- 2) Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazione per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

#### **Art. 32 La concessione a terzi**

- 1) Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
- 2) La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
- 3) Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

#### **Art. 33 La Società per azioni.**

- 1) Per la gestione di Servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono

investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di Società per azioni a maggioranza almeno relativa di capitale pubblico, di livello provinciale e/o sovra provinciale (limitatamente alle sole province limitrofe a quella di Taranto) con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2) Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della Società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3) Gli enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, la quota relativa alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai Servizi affidati alla Società

4) Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio Sindacale.

### **Art. 34 Le Convenzioni**

1) Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può de liberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2) Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

3) Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4) La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

5) Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza ,per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i Comune e Province, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

### **Art. 38 La programmazione del bilancio**

1) La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarle.

2) La redazione del bilancio di previsione annuale, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3) Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono comunicati preventivamente, per la consultazione, ai Consigli Circostrizionali che esprimono su di essi il

parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento. Detto Regolamento potrà ampliare l'istituto della consultazione preventiva anche agli Organi di partecipazione popolare precisandone natura, tempi e modi.

4) La relazione dei bilanci annuali e pluriennali di previsione é, inoltre, organizzata tenendo presente il Decentramento Amministrativo e ponendo in evidenza le relative risorse assegnate per ciascuna Circostrizione per l'espletamento dei loro poteri, nei relativi capitoli di bilancio.

5) Il Bilancio, prima di essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori per il parere.

### **Art. 39 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti**

1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione di ciascuna opera ed investimenti inclusi nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per individuarne l'attuazione.

3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione

4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali.

5) Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

6) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.

### **Art. 40 Demanio e Patrimonio**

1) Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio.

2) La Giunta sovrintende all'attività di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio comunale, assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni, acquisizioni ed alienazioni si verificano nel corso di ciascun esercizio.

3) Dei beni comunali di qualsiasi natura sono redatti dettagliati inventari, vidimati dal Sindaco e dal Segretario Generale.

4) Il Regolamento disciplina la destinazione, la gestione dei beni, le modalità per la formazione e l'aggiornamento degli inventari.

#### **Art. 41 Collegio dei revisori**

- 1) Il Collegio dei revisori è composto di 3 membri, nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale e che non siano parenti ed affini, entro il 4° grado, ai componenti della Giunta in carica.
- 2) Essi durano in carica un triennio, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento.
- 3) I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
- 4) La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio Comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso in ogni caso un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
- 5) La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal Consiglio purché iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
- 6) In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.
- 7) Lo svolgimento delle attribuzioni e le modalità di funzionamento del collegio sono disciplinati dall'apposito Regolamento di contabilità.

#### **Art. 42 Controllo economico-finanziario**

- 1) I Dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
- 2) I Dirigenti relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi al competente Assessore.

#### **Art. 43 Controllo gestione**

- 1) Il regolamento di contabilità disciplina le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo interno.
- 2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sostenute in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
- 3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività dei benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
- 4) La Giunta Comunale trasmette, trimestralmente, al Consiglio Comunale ed al Collegio dei

Revisori una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute, nella parte “entrata” e nella parte “spesa”, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

5) Qualora dovessero accettarsi squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari per assicurare il riequilibrio.

#### **Art. 44 Il Tesoriere e la riscossione delle entrate**

1) Il Servizio di tesoreria comunale è affidato dal Consiglio Comunale ad un istituto di Credito che disponga di una sede operativa nel Comune.

2) La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.

3) Per la riscossione delle entrate tributarie il comune provvede, a mezzo del Concessionario, alla riscossione.

4) Il Regolamento di contabilità stabilisce la modalità relativa al servizio e tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestione